

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24/02/92, N. 225

ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E LOGISTICO NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016, E
PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE
ISTRUTTORIE PER I RIMBORSI INERENTI LA FUNZIONE CENSIMENTO
DANNI ED AGIBILITA' POST EVENTO DELLE COSTRUZIONI

tra

1) La Regione Abruzzo Protezione Civile – COR (Centro Operativo Regionale), di seguito denominato “COR Abruzzo”, nella persona del Dott. Antonio IOVINO, nella sua qualità di Coordinatore;

e

2) Il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (C.F.80053430585), con sede in Roma, Piazza Colonna n.361, di seguito denominato “CNGeGL”, rappresentato dal Presidente del Consiglio Maurizio Savoncelli, autorizzato in qualità di legale rappresentante,
congiuntamente le “Parti”,

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;
- in particolare, l'articolo 6 della citata legge 225/1992, che consente alle “strutture nazionali e locali di protezione civile” di stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per una più efficace attuazione delle attività di protezione civile;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge

	27 dicembre 2002, n. 286, integrato nella medesima data, lo stato di eccezionale	
	rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che	
	hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e	
	L'Aquila a partire dal giorno 24 agosto 2016;	
	• la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato	
	dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo	
	stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito il	
	territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dalla data del 24	
	agosto 2016, prorogata fino al 28 febbraio 2018 ai sensi dell'art. 16 sexies, comma	
	2 del DL 20.06.2017 n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017,	
	n. 123;	
	• l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n.	
	388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti	
	all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio,	
	Marche, Umbria e Abruzzo a partire dalla data del 24 agosto 2016";	
	VISTA la legislazione in materia di Protezione Civile e, più precisamente:	
	- L 24 febbraio 1992, n.225 di "Istituzione del Servizio Nazionale della protezione	
	Civile" e successive modificazioni ed integrazioni;	
	- D.Lvo. 31 marzo 1998, n.112 recante "Conferimento di funzioni e compiti	
	amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I	
	della legge 15 marzo 1997, n. 59";	
	- D.P.R. 8 febbraio 2001, n.194, avente ad oggetto: "Regolamento recante nuova	
	disciplina della partecipazione delle Organizzazioni di Volontariato alle attività di	
	protezione Civile";	
	- L R. 14 dicembre 1993, n.72 di "Disciplina delle attività regionali di Protezione	
	2	

Civile", di recepimento della legge 225192;

- L. R. 20 luglio 1989, n.58 recante "Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la protezione civile";

CONSIDERATO:

✓ che il Centro Operativo Regionale è stato istituito, con Deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo n. 555/2016, presso la struttura della Protezione Civile della Regione Abruzzo.

✓ che ai sensi della stessa Delibera n. 555/2016 il COR Abruzzo assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale anche avvalendosi della collaborazione delle Pubbliche Amministrazioni e delle Associazioni di volontariato;

✓ che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 484 del 29 settembre 2017; e fermo restando quanto previsto dall'art. 3 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 392/2016, dall'art. 1 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014, le Regioni interessate dagli eventi sismici tra cui l'Abruzzo, a far data dal 30 settembre 2017 hanno assunto, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, il coordinamento operativo dell'attività di ricognizione preliminare dei danni al patrimonio edilizio attraverso la scheda sintetica FAST di cui all'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016 e della relativa attività formativa di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché il coordinamento operativo delle attività di verifica dell'agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture con procedura AeDES ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2014, nonché di tutte le attività tecniche connesse al

		censimento danni ed all'agibilita'.
✓	che, per le suddette finalita' le Regioni hanno l'onere di provvedere direttamente	
	all'attivazione dei tecnici, al loro monitoraggio, alla copertura assicurativa con le	
	modalita' e nei termini di cui all'art. 3, comma 2, dell' dell'ordinanza del Capo del	
	Dipartimento della protezione civile n. 392/2016, nonche' all'attivitita' istruttoria	
	connessa all'erogazione dei rimborsi di cui all'art. 3, comma 4 dell' dell'ordinanza	
	del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392/2016 ed all'art. 1, comma	
	6, dell' dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016.	
	VISTI:	
✓	la nota del COR Abruzzo, Prot. 12270/PROT del 03/11/2017, avente per oggetto	
	“Mobilitazione tecnici per sopralluoghi di agibilita su edifici interessati dal Sisma	
	del centro Italia 2016/2017 sul territorio della Regione Abruzzo” con la quale è	
	stata formalmente richiesta al CNGeGL la mobilitazione di tecnici idonei per le	
	attivit� di censimento danni e agibilita, disciplinando le relative modalit� di	
	mobilitazione, assicurazione e rimborso e, contestualmente, richiesto di designare	
	un referente, al fine di supportare tutte le attivit� in raccordo con la Funzione	
	censimento danni ed agibilita e rilievo agibilita post evento, e garantire il	
	coordinamento dei tecnici/squadre attivate;	
✓	il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “Interventi urgenti in favore delle	
	popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni	
	dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;	
✓	la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli	
	effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25	
	agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno	
	26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e	

Abruzzo”;

- ✓ la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo”;

CONSIDERATO:

- ✓ che l'articolo 1, comma 6, della citata dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016, prevede la possibilità di corrispondere ai tecnici utilizzati per le attività di censimento danno e valutazione dell'agibilità post-sismica, mobilitati dai rispettivi Consigli Nazionali, un rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;
- ✓ che ai sensi del succitato comma, i Consigli Nazionali di afferenza dei tecnici provvedono alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del citato compenso;

VISTI:

- ✓ le note prot. n. UC/TERAG16/0061237 del 12 novembre 2016, prot. n. CENS/TERAG16/0002076 del 12 gennaio 2017 e prot. n. DIP/TERAG16/0024578 del 05/04/2017, con le quali il Dipartimento della Protezione Civile ha indicato ai Consigli Nazionali gli adempimenti necessari per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405/2016, raccomandando la scrupolosa osservanza delle suddette indicazioni;
- ✓ la stessa nota della Regione Abruzzo, Prot. 12270/PROT del 03/11/2017, con la

quale la Regione specifica le modalità e condizioni di intervento dei professionisti e rinvia a specifica Convenzione da stipulare tra il GNGeGL e il COR Abruzzo, la disciplina dei rapporti tra il CNGeGL ed il COR per modalità, tempi, costi e relativi rimborsi, relativi ai tecnici mobilitati ed all'attività istruttoria e di liquidazione svolta dal CNGeGL;

CONSIDERATO:

✓ che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata OCDPC n. 436/2017, il COR Abruzzo, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 405/2016, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i Consigli Nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonché quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie e di liquidazione per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno e delle spese previste;

✓ che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione non si configurano quali corrispettivi;

✓ l'impegno delle spese derivanti dall'attuazione della presente convenzione trova copertura nell'ambito delle somme assegnate in contabilità speciale alla Regione Abruzzo per le attività emergenziali ai sensi dell'art. 4, comma 2, del OCDPC n. 388/2016, e s.m.i.;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(PREMESSE)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione

Articolo 2

(OGGETTO)

1. Con la presente Convenzione le Parti definiscono le modalità di collaborazione e cooperazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le attività di supporto operativo e logistico in loco e per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità post evento e relativa liquidazione, di attuale competenza del COR Abruzzo.

Articolo 3

(COMPITI DEL CNGeGL)

1. Il CNGeGL garantisce:

1.1. il supporto alle attività di coordinamento dei tecnici/squadre, con particolare riguardo a:

1.1.1. l'acquisizione delle disponibilità dei tecnici, verifica dei requisiti specifici per ogni attività,

1.1.2. la formazione delle squadre, mobilitazione, attivazione e accreditamento dei tecnici/squadre per le attività AeDES e FAST e attività connesse;

1.1.3. l'organizzazione della logistica e supporto informativo alle squadre; riunioni di coordinamento periodiche con la Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento;

1.1.4. il completamento dell'attività tecnica di rilievo dei danni entro il 28/02/2018 salvo cause di forza maggiore;

1.1.5. la revisione, raccolta e archiviazione della documentazione fotografica delle attività sul campo; attività di controllo, etc.;

1.2. l'attività istruttoria connessa alle rendicontazioni dei tecnici e del personale

impiegato per i rimborsi spese e per il mancato guadagno, da effettuarsi

secondo procedura e modulistica predisposta dal COR Abruzzo;

1.3. l'attività di liquidazione dei rimborsi di cui al precedente punto 1.2 a seguito di

conferimento delle relative risorse economiche da parte del COR Abruzzo.

Articolo 4

(COMPITI DEL COR)

1. Il COR Abruzzo si impegna a fornire la procedura per la gestione dei rimborsi di cui all'articolo 3, punto 1.2 entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 5

(REFERENTI)

1. I referenti delle rispettive amministrazioni sono:

- per il COR Abruzzo: Antonio Iovino, dirigente coordinatore del Centro Operativo Regionale per l'emergenza sismica 2016/2017;
- per il CNGeGL: Maurizio Savoncelli, Presidente del CNGeGL, e Ezio Piantedosi, Segretario del CNGeGL e responsabile dell'Ufficio di Coordinamento CNGeGL.

Articolo 6

(DECORRENZA E DURATA)

1. La presente Convenzione decorre dalla data del 6 novembre 2017 data di inizio della mobilitazione dei tecnici da parte della Regione Abruzzo e avrà termine entro il 28 febbraio 2018 di scadenza dello stato emergenziale, salvo diversi accordi o necessità comunemente espresse dalle Parti.

2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie dovranno essere definite dalle Parti mediante la stipula di Atti Aggiuntivi.

3. La presente Convenzione vincola le Parti dalla data del 6 novembre 2017.

Articolo 7

(ONERI)

1. Il COR, per l'attuazione della presente Convenzione, conferisce al CNGeGL l'importo di € 30.000,00 (euro trentamila/00).

2. Tale importo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo articolo 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della presente Convenzione.

3. Nel suddetto importo non sono comprese le spese per trasferta, vitto e alloggio effettivamente sostenute dai tecnici agibilitatori per le attività di cui all'articolo 3, al momento non quantificabili, che saranno rendicontate a parte in accordo a quanto previsto nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 392/2016 e nella lettera di attivazione Prot. 12270, del 03.11.2017. Le spese di vitto e alloggio in strutture non convenzionate con la Regione Abruzzo sono ammesse esclusivamente se autorizzate preventivamente dal COR Abruzzo.

4. L'importo di cui al punto 1, è destinato alla copertura delle spese sostenute dal CNGeGL per le attività di cui al precedente Articolo 2 (OGGETTO) ed è comprensivo della somma stimata pari ad un massimo di € 5.000,00 per la copertura delle spese vive di vitto, alloggio e trasporto sopportate, anche fuori dal territorio della Regione Abruzzo, per le attività di supporto operativo e logistico in loco di cui al medesimo Articolo 2 (OGGETTO).

5. Per le attività di cui all'articolo 3, il CNGeGL è autorizzato a conferire incarichi libero professionali o di prestazioni occasionali e a coprire il lavoro straordinario per il personale dipendente impiegato, secondo il C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 8

(MODALITA' DI EROGAZIONE)

1. Il COR Abruzzo si impegna a conferire il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, in 3 (tre) rate secondo le modalità di seguito indicate:
 - prima rata pari al 60% entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, previa richiesta del CNGeGL;
 - seconda rata pari al 30% a seguito della relazione delle attività svolte nei primi tre mesi contenente anche l'indicazione delle spese sostenute ed impegnate;
2. terza rata, pari al 10% del contributo, entro 30 giorni dalla presentazione della relazione finale delle attività svolte, e della relativa rendicontazione delle spese complessive sostenute dal CNGeGL, che potranno essere presentate anche oltre la data del 28.02.2018 ma comunque non oltre la data del 31.12.2018.
3. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata, verificando la piena rispondenza della tipologia delle spese da rimborsare con la vigente normativa di riferimento in materia.

Articolo 9

(ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA E SUPPORTO

TECNICO SPECIALISTICO E CORRISPETTIVI)

1. L'attivazione di ulteriori attività, oltre quelle puntualmente individuate nella presente Convenzione, avverrà secondo la seguente procedura:
2. Il COR Abruzzo richiede in forma scritta lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico, mediante apposita nota inviata al CNGeGL, che provvede a definire modalità di risposta alle attività richieste, gli eventuali oneri e le modalità di corresponsione degli stessi;
3. Lo svolgimento dell'attività, concordato con il sopra citato scambio di note, viene

formalizzato attraverso specifico atto integrativo della presente Convenzione.

Articolo 10

(RISERVATEZZA)

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale

scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si

impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsiasi forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;

- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 11

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di L'Aquila.

L'Aquila, li

Per la Regione Abruzzo

Per il Consiglio Nazionale Geometri

COR Abruzzo

e Geometri Laureati

Dott. Antonio Iovino

.....

La presente Convenzione è sottoscritta, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.



Consiglio Nazionale
Geometri e Geometri Laureati

presso
Ministero della Giustizia

Serv. SV
Area 3/1/DG
Rif. del
Allegati:

Alla Regione Abruzzo
Protezione Civile – Centro Operativo
Regionale
SEDE

sisma2016@regione.abruzzo.it

Oggetto: Sisma centro Italia. Convenzione – richiesta I rata

Con riferimento all'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra la Regione Abruzzo Protezione Civile – COR (Centro Operativo Regionale) e il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati, per le attività di supporto operativo e logistico in loco e per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità post evento delle costrue relativa liquidazione, di attuale competenza del COR Abruzzo, si chiede ai sensi dell'art. 8 della convenzione in essere, di versare la 1^ rata di €18.000,00= pari al 60% dell'importo massimo rimborsabile di € 30.000,00=.

Si indicano di seguito le coordinate bancarie al fine di poter effettuare il relativo bonifico:

Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati – Banca Popolare di Sondrio
– Sede di Roma - IBAN: IT63M0569603211000004770X21

In attesa di riscontro, si porgono distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Maurizio Savoncelli)

2 fd- acconto convenzione DPCM